



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 782/2024

Il Consiglio, nella seduta del **21 maggio 2024**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Antonio Sammarro;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e s.m.i, concernente norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e seguenti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e s.m.i che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso per esami per la nomina di magistrato tributario, nonché gli articoli 17 e seguenti che disciplinano il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR) ed in particolare la Misura M1C1-R1.7 "Riforma della giustizia tributaria";

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, e s.m.i, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari;

Vista la delibera del Consiglio n. 1260 del 10 ottobre 2023, che ha nominato 23 magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130;

Preso atto che uno dei magistrati nominati di cui al punto precedente non ha assunto l'incarico entro il termine di cui all'art. 12 del D.Lgs. 545/92;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere nell'anno 2024 le unità di magistrati non assunte a seguito della conclusione della procedura di interpello di cui al comma 4 del medesimo articolo 1, aumentate di 68 unità;

Visto l'art. 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n.130 che ha previsto per l'anno 2024, nell'ambito delle facoltà assunzionali di cui al comma 10, una procedura con specifiche modalità in deroga a quella ordinaria di cui agli articoli 4 e ss. del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, volta al reclutamento di 68 unità di magistrati tributari, aumentate delle unità non assunte ai sensi del già richiamato comma 10, primo periodo;

Visto l'art. 24, comma 2, del D.L. 02.03.2024 n. 19, convertito dalla legge 29.04.2024 n. 56, pubblicata sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2024, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze adotti il

bando, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 19/2024;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 7532 del 14.05.2024, con cui il Dipartimento della Giustizia Tributaria, in ossequio alla suddetta previsione, ha trasmesso lo schema di bando predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di bando e le segnalazioni evidenziate nella nota di trasmissione sopra richiamata;

Visto l'art. 2, comma 2, del bando che dispone che tutti i requisiti debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

Ritenuto di confermare l'individuazione del suddetto dies ad quem ai fini del possesso dei requisiti prescritti dal bando;

Visto l'art. 3, comma 8, del bando che disciplina il contenuto della dichiarazione che il candidato deve rendere nell'ambito della domanda, ed in particolare la lettera g) inerente al titolo di studio, prevedendo, relativamente al titolo di studio conseguito all'estero, che il candidato indichi gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;

Ritenuto opportuno, in considerazione della previsione del bando di cui all'art. 2, comma 2, integrare il successivo art. 3, comma 8, lettera g) aggiungendo la seguente dicitura: "o dichiara che ha provveduto a richiederne l'equiparazione", così che la nuova formulazione è la seguente:

"il titolo di studio posseduto richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano, o dichiara che ha provveduto a richiederne l'equiparazione";

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i., concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede la tutela in favore del genere meno rappresentato nella qualifica messa a concorso, tramite applicazione di un titolo di preferenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4 lettera o), del medesimo decreto;

Ritenuto di confermare che tale criterio non trova applicazione per la presente procedura, trattandosi della prima edizione del concorso per il reclutamento della qualifica dei magistrati tributari previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130;

Visto l'articolo 6 del bando che disciplinando la prova preselettiva, al comma 6, stabilisce che i 75 quesiti previsti dall'art. 1, comma 10-bis, della legge 31.08.2022 n. 130, siano suddivisi in eguale misura fra le materie oggetto della prova (diritto civile – 15 quesiti; diritto processuale civile – 15 quesiti; diritto tributario – 15 quesiti; diritto processuale tributario – 15 quesiti; diritto commerciale – 15 quesiti) e che il punteggio da attribuire per ogni risposta esatta sia (+1), errata (-0,33) e non data (zero);

Ritenuto di condividere la suddetta impostazione dei pesi ugualmente distribuiti fra tutte le materie oggetto della prova preselettiva, e dei punteggi;

Richiamato l'art.1, comma 10-bis della Legge 31.08.2022 n. 130, in cui è previsto che la prova preselettiva può avere luogo in sedi decentrate;

Considerato che, in base al disposto di cui all'art. 4-ter, comma 4, presso le sedi decentrate le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visto l'art. 6, comma 1, del bando in cui è previsto "La prova preselettiva può avere luogo in sedi decentrate e in date o sessioni diverse..."

Valutata l'opportunità di integrare e riformulare la suddetta previsione come segue: **"La prova preselettiva può avere luogo in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, previa intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria";**

Richiamato l'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, in cui è previsto che per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque il colloquio di cui al comma 4, lettera I), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego;

Considerato che nello schema di bando non è rinvenuta la specifica disciplina di cui sopra, mentre il concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del bando, è indetto per complessivi 146 posti di magistrato tributario, senza alcuna esplicita preclusione alla assegnazione degli stessi anche alla sede di Bolzano;

Ritenuto opportuno – laddove non si intenda procedere con procedura concorsuale riservata - che sia previamente concordata con il Commissario di Governo di Bolzano la procedura da seguire per l'assegnazione delle unità magistratuali anche alle CGT di Bolzano e laddove necessario adeguare ed integrare le previsioni dello schema di bando di concorso in esame;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ai sensi e per gli effetti, dell'articolo 24, comma 2, del D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito dalla Legge 29.04.2024 n. 56, **esprime parere favorevole** allo schema di bando trasmesso dal Dipartimento della Giustizia Tributaria con nota acquisita al protocollo n. 7532 del 14.05.2024, **con le seguenti precisazioni ed osservazioni:**

1. data la previsione di cui all'art. 2, comma 2, del bando, si ritiene opportuno **integrare il successivo art. 3, comma 8, lettera g) aggiungendo la seguente dicitura: "o dichiara che ha**

provveduto a richiederne l'equiparazione", così che la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 8, lettera g) sia la seguente:

"il titolo di studio posseduto richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano, o dichiara che ha provveduto a richiederne l'equiparazione";

2. di confermare che l'articolo 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede la tutela in favore del genere meno rappresentato nella qualifica messa a concorso, tramite applicazione di un titolo di preferenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4 lettera o), del medesimo decreto, non trova applicazione per la presente procedura, trattandosi della prima edizione del concorso per il reclutamento della qualifica dei magistrati tributari previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
3. di condividere la formulazione di cui all'art. 6, comma 6, del bando per cui i 75 quesiti previsti sono equamente distribuiti fra tutte le materie oggetto della prova preselettiva ed i punteggi da attribuire siano così individuati: per ogni risposta esatta (+1), per ogni risposta errata (-0,33), per ogni risposta non data (zero);
4. data la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del bando per la quale "La prova preselettiva può avere luogo in sedi decentrate e in date o sessioni diverse...", valutata la opportunità di una previa intesa con il Consiglio, **si propone di integrare e riformulare la suddetta disposizione come segue: "La prova preselettiva può avere luogo in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, previa intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria";**
5. atteso che nello schema di bando non è rinvenuta la specifica disciplina concorsuale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545 e s.m.i., per l'assegnazione dei magistrati tributari alle sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di Bolzano, si ritiene opportuno - laddove non si intenda procedere con procedura concorsuale riservata - che sia previamente concordata con il Commissario di Governo di Bolzano la procedura da seguire per l'assegnazione delle unità magistratuali anche alle CGT di Bolzano e laddove necessario adeguare ed integrare le previsioni dello schema di bando di concorso in esame.

D I S P O N E

Si comunichi la presente delibera:

- Al Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione della Giustizia Tributaria;
- All'Ufficio di Gabinetto del Viceministro dell'economia e delle finanze;
- All'Ufficio legislativo-finanze.

LA PRESIDENTE
Firmatario1